

LO STATUTO DELL'ISTITUZIONE

approvato nell'assemblea dell'associazione Villa Dei Romani il 31.03.2015 e successive modificazioni nel passaggio a Villa Dei Romani srl P.I. 14542261004

Statuto di Autonomia di "VILLA DEI ROMANI" Accademia Belle Arti - Guidonia Roma.

Art. 1 – Finalità e attività dell' Accademia

a. "VILLA DEI ROMANI"- Accademia Belle Arti è la sede della Formazione e della Ricerca nei settori delle arti visive, della progettazione e delle arti applicate, della comunicazione e della didattica dell'arte. Nasce per dare continuità alle attività artistiche e didattiche svolte nell'ambito della Scuola-Stamperia del Foro Piscario (1974/84), dell'Istituto di Grafica Montecelio – Ente per la Comunicazione della Regione Lazio (1985/1993), dell'Agriturismo Carcibove (2002-2007) e poi dell'omonima associazione per la promozione del turismo culturale. Promuove lo studio, la ricerca e la trasmissione dei Saperi dell'Arte, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico, attraverso lo sviluppo degli scambi culturali con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che fa seguito alla esperienza direttoriale svolta nell'Accademia di Belle Arti di Roma (2007/13).

b. L'Accademia "VILLA DEI ROMANI" svolge le attività didattiche e culturali ed organizza le strutture nel rispetto delle norme vigenti; garantisce la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative, in conformità con le norme ed i regolamenti dell'istituzione.

c. L'Accademia può attribuire borse di studio o contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica.

d. L'Accademia può procedere alla costituzione di apposite fondazioni ed aderire ad iniziative consortili con Università ed Enti nazionali ed internazionali, al fine di perseguire i propri scopi. E' attiva per la fruizione esterna del patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti.

Art. 2 – Ordinamento della didattica.

L'Accademia "VILLA DEI ROMANI" provvede a tutti i livelli della formazione nei settori di propria competenza, in ossequio ai principi generali che regolano la Formazione Artistica.

Rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio nelle more della autorizzazione ministeriale, valida per il riconoscimento legale.

Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello.

Art. 3 – Natura giuridica.

a. L'Accademia di Belle Arti "Villa Dei Romani" è gestita dall'omonima società srl, che ha sede in Via Romana snc - 00012 Guidonia Roma.

b. L'Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.

c. Le entrate sono derivanti dalle attività didattiche e culturali, e dai servizi ai corsi tenuti dall'Accademia. L'Accademia può ricorrere ad appositi altri strumenti di finanziamento nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

d. La gestione finanziaria dell'Accademia inizia il primo settembre di ogni anno e termina il trentuno agosto dell'anno successivo ed è conforme a quanto previsto dalla legge.

Art. 4 – Elenco e funzione degli organi

1. L'organizzazione dell'Accademia è basata sul principio di collaborazione tra la gestione delle attività formative, di ricerca e di produzione artistica e quella amministrativa, in esecuzione della Legge 508/99.

Pertanto, si articola in organi consultivi e di governo.

2. Gli organi di governo definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) il Presidente e Direttore
- c) il CdA - Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e) il Consiglio Accademico
- f) Il Direttore Amministrativo

3. Gli organi consultivi dell'Accademia partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla valutazione delle attività didattiche, culturali e di produzione artistica, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:

- a) Nucleo di Valutazione
- b) Collegio dei Docenti
- c) Consulta degli Studenti

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale.
2. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e le manifestazioni in genere.
3. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Direttore.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la comunità accademica ed è nominato dal CdA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

2. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Accademia.
3. Rappresenta l'Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e in altre circostanze previste dalla legge.
4. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico ed assicura il coordinamento con il CdA, presentandone le istanze, le proposte e le relative deliberazioni.
5. Funge da garante tecnico e scientifico tra le diverse strutture didattiche e di ricerca e ne assicura l'interdisciplinarietà e la migliore efficienza gestionale.
6. Emanando il Regolamento Didattico Generale d'Accademia, i Regolamenti Didattici dei singoli Corsi e delle Strutture Didattiche, nonché i decreti e tutti gli atti di sua competenza.
7. Vigila sul funzionamento generale dell'Accademia e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.
8. Nomina con apposito decreto i Coordinatori dei Corsi ed attiva le procedure per il reclutamento e l'attribuzione degli incarichi dei Docenti e dei servizi per la Didattica.
9. Conferisce speciali deleghe al personale docente e non docente, nomina un vicedirettore a cui affidare parte delle sue funzioni e dei suoi compiti.
10. Nomina, sentito il Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione.
11. Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, sui docenti e sul personale tecnico-amministrativo, secondo la normativa vigente e adotta, in caso di urgenza, gli eventuali necessari provvedimenti.
12. Costituisce commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza.
13. Stipula gli accordi, le relationships e le convenzioni con Istituzioni italiane e straniere, con le amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati, con persone fisiche e giuridiche, ed ogni altra forma di cooperazione didattica e scientifica per lo svolgimento delle attività di interesse comune.

14. Stabilisce la calendarizzazione delle lezioni e delle sessioni di esami, formula l'orario e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi istituzionali.

15. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal seguente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione - abbreviato CdA - definisce le linee strategiche di governo e di sviluppo dell'Accademia; stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

2. Propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto.

3. Ratifica il Regolamento Didattico Generale, su proposta del Consiglio Accademico.

4. La composizione ed il funzionamento del CdA sono definiti dal presente Statuto.

5. Il CdA nomina il Direttore.

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del CdA garantisce l'adempimento delle finalità statutarie ed ha la rappresentanza legale dell'Accademia di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative.

2. Convoca e presiede il CdA fissando preventivamente l'ordine del giorno. Vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie e a valorizzare l'immagine dell'Accademia.

Art. 9 – Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è presieduto dal Direttore o in caso di assenza dal suo delegato.
2. E' l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica. Esercita tutte le attribuzioni di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.
3. Elabora e propone all'approvazione del CdA il Regolamento Didattico Generale.
4. Delibera l'eventuale apertura o chiusura dei Corsi accademici e degli insegnamenti ai sensi delle normative vigenti.
5. Predispose le relazioni previste dalla legge e dei regolamenti interni, nonché redige il piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, e approva il Manifesto degli Studi.
6. Propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di master ed altre forme di programmazione didattica, nonché il conferimento onorario ai soggetti del mondo dell'Arte particolarmente distinti.
7. E' costituito dal numero dei Coordinatori dei Corsi Accademici attivati, più il Direttore e da due Studenti designati dalla Consulta e dal Presidente, quando invitato dal Direttore.
8. Il Direttore Amministrativo ha facoltà di partecipare con il solo voto consultivo.
9. Il Consiglio Accademico valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione e di gemellaggio con enti nazionali e internazionali.
10. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con l'ordine del giorno e con la eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
11. Il Consiglio Accademico è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

12. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

13. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

Art. 10 – Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal CdA e provvede all'esecuzione delle delibere del CdA in merito ai pagamenti per tutte le attività dell'Accademia.

2. Elabora il piano di sostenibilità economica e di sviluppo in accordo con il Direttore ed i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al CdA.

3. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Accademia e alla gestione del personale.

4. Cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.

5. Provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi.

6. Sovrintende, in collaborazione con le strutture competenti, alla programmazione e alla gestione delle attività di marketing e di comunicazione strategica.

7. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula di contratti e convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore, del Presidente o del CdA.

Art. 11 – Il Nucleo di Valutazione

1. L'Accademia "VILLA DEI ROMANI" in conformità con le procedure del sistema di Qualità UNI ENISO 9001:2008 e delle norme ministeriali vigenti adotta il Nucleo di Valutazione, al fine di monitorare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, e della gestione amministrativa

2. Le funzioni di cui sopra sono svolte dall'organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione, composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale, nominato dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

4. Al fine di garantire l'adeguato monitoraggio statistico l'Accademia ogni anno somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica. Fornisce questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate, raccoglie i dati relativi alle iscrizioni, alle carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.

Art. 12 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.

2. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Art. 13 – Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta dagli studenti eletti in numero di tre, che al loro interno nominano i due rappresentanti che partecipano alle sedute del Consiglio Accademico.

2. La Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.

3. La Consulta degli Studenti può chiedere che vengano inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Accademico gli argomenti precedentemente segnalati.

4. La Consulta degli Studenti formula il proprio regolamento e le modalità di partecipazione previste dalle normative vigenti..

Art.14 – Autonomia regolamentare dell'Accademia

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l'Accademia "Villa Dei Romani" detta le norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:

a. Statuto d'Autonomia dell'Accademia;

b. Regolamento Didattico Generale;

2. Lo Statuto è approvato dal CdA.

3. Il Regolamento Didattico è approvato dal Consiglio Accademico ed è ratificato dal CdA.

Articolo 15 – Regolamento Didattico Generale dell'Accademia.

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento Didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore.

Articolo 16 – Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce lo strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti; essa è pure al servizio dei docenti e degli studiosi esterni. Raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia, accrescendone nel tempo la consistenza quantitativa e qualitativa, nei termini stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti. Funge da archivio storico dei progetti, delle pubblicazioni e della documentazione realizzata dagli studenti e dai docenti, con la particolare conservazione delle tesi migliori. La Biblioteca aderisce al Polo SBN Nazionale.

2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal CdA, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Articolo 17 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni relative alle attività degli organi debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.

2. Lo Statuto ed i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, con le eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali, sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono rese pubbliche sul sito internet istituzionale e su eventuali altri mezzi di comunicazione.

Art. 18 – Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal CdA, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.

2. Il CdA per conferire gli insegnamenti, attiva le procedure di valutazione comparativa attraverso il Bando pubblico. Il Bando è reso noto mediante affissione all'Albo accademico e la pubblicazione sul sito internet dell'Accademia.

3. Le domande di partecipazione per la valutazione comparativa, sono corredate di curriculum vitae, contenente gli elenchi dei titoli, delle pubblicazioni e di tutti gli altri documenti richiesti dai bandi,.

4. La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore. Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione.

5. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei candidati, operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti in vigore per le procedure di valutazioni dei docenti. Tali procedure devono accertare, ai fini del conferimento dell'incarico, le

competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.